

SENATO DELLA REPUBBLICA



XVII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE
(FINANZE E TESORO)

10^a COMMISSIONE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

A.S. 1299 (Piano destinazione Italia)

**BOZZA FASCICOLO
EMENDAMENTI**

**TOMO 3
ARTICOLI 10-14**

17 febbraio 2014

A cura dell'Ufficio di Segreteria della 10^a Commissione

Art. 10

A.S. 1299

Emendamento

Art. 10

Sopprimere l'articolo

Sen. Consiglio



Sen. Bellot



10.1

379

Art. 11

Emendamento AS 1299

All'articolo 11, al comma 1, ~~dopo la lettera b)~~ aggiungere infine la seguente lettera: *parola*

~~c)~~ ¹¹ All'articolo 9¹¹ aggiungere infine il seguente periodo *"Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche ai finanziamenti a favore delle micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003"*

Bellot
Sen. Bellot
Sen. Consiglio
Bellot

11.1

437

EMENDAMENTO AS 1299

Art. 11

Dopo
Al comma 1, ~~dopo la lettera b)~~ inserire la seguente: *il seguente:*

~~(b-bis)~~ dopo l'articolo 17, inserire i seguenti:

Alle ~~legge~~ *legge* 27 febbraio 1985, n. 49, Art. 17-bis

1. Il Fondo di cui all'articolo 17 può essere utilizzato, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo medesimo, in caso di partecipazione al capitale di cooperative di lavoratori di imprese fallite o in concordato preventivo. In tali casi, il Fondo può intervenire, su richiesta della cooperativa, sia sotto forma di partecipazione al capitale sociale sia di mutuo, anche rimborsabile in unica rata alla scadenza. In entrambi i casi, l'intervento del Fondo è annualmente remunerato ad un tasso corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell'anno precedente, e non può avere una durata superiore ad anni quindici, prorogabile di ulteriori cinque. In caso di partecipazione al capitale, al termine del periodo di permanenza, la quota di spettanza del Fondo è liquidata al valore nominale. Al Fondo è riservato un posto nell'organo amministrativo della cooperativa, che riporta semestralmente sull'andamento della gestione. La sua remunerazione non può superare, ogni anno, quella media dei lavoratori della cooperativa stessa, ed è decurtata dalla remunerazione dovuta a favore del Fondo medesimo.

Articolo 17 ter -

1. Il Fondo di cui all'articolo 17, per le finalità di cui all'articolo 17 bis, è alimentato annualmente con le somme rivenienti dalla destinazione del 5% degli introiti derivanti dall'attività di accertamento e controllo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società."

LUCIDI

Lucidi

11.2

316

EMENDAMENTO

Art. 11

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. La legge 27 febbraio 1985 n. 49 è applicabile anche nei casi di avvio di procedure di delocalizzazione all'estero delle attività produttive.

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami di azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, a qualsiasi forma di concordato, ivi compreso il concordato preventivo o il concordato in continuità di cui all'articolo 186-bis della legge fallimentare, o amministrazione straordinaria, ovvero nel caso di avvio di procedure di delocalizzazione all'estero delle attività produttive, hanno diritto di prelazione per l'affitto o l'acquisto le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura. Al fine di rafforzare gli interventi di sostegno alla cooperazione introdotti dalla citata legge 27 febbraio 1985 n.49, gli interventi di assunzione di partecipazione al capitale delle società cooperative possono essere sostenuti dai Fondi per gli interventi sul capitale di rischio delle società cooperative istituiti a livello regionale, nonché a livello nazionale, direttamente dal FONCOOPER di cui all'articolo 1 della legge n.49 del 1985 istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico le cui disponibilità sono incrementate a decorrere dall'anno 2014 per 100 milioni di euro l'anno, per ciascun anno del triennio 2014, 2015 e 2016. Agli oneri derivati dall'attuazione del presente comma si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma 2-bis.

2-bis. Il comma 9 dell'art. 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

e) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

f) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

7) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

8) 50.000 euro se emittente televisiva locale;

15.000 euro se emittente radiofonica locale".

De Petris

De Petris

Gambino

11.3

60

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 11

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Dopo il comma 10 dell'articolo 161 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono aggiunti i seguenti:

"10-bis. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della domanda di concordato, i lavoratori possono costituirsi in cooperativa e presentare un piano alternativo. Il piano concordatario della cooperativa, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione. Il piano può prevedere la cessione dell'azienda, di un suo ramo o di un complesso di beni alla cooperativa stessa.

10-ter. I lavoratori costituiti in cooperativa, al fine di facilitare il successo dell'iniziativa, possono rinunciare ai crediti vantati nei confronti dell'impresa in concordato, condizionando la propria rinuncia al buon fine del piano presentato.

2-2-bis. Dopo il comma 9 dell'articolo 105 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono aggiunti i seguenti:

9-bis. I lavoratori dell'imprenditore fallito possono costituirsi in cooperativa e presentare una proposta di acquisto dell'azienda, di un suo ramo o di un complesso di beni. Tale proposta, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione.

9-ter. I lavoratori costituiti in cooperativa, al fine di facilitare il successo dell'iniziativa, possono rinunciare ai crediti vantati nei confronti dell'impresa fallita, condizionando la propria rinuncia al buon fine del piano presentato.

2-ter. Dopo l'articolo 17 della Legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono aggiunti i seguenti:

Articolo 17-bis

1. Il Fondo di cui all'articolo 17 può essere utilizzato, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo medesimo, in caso di partecipazione al capitale di cooperative di lavoratori di imprese fallite secondo quanto previsto dagli articoli 105 e 161 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tali casi, il Fondo può intervenire, su richiesta della cooperativa, sia sotto forma di partecipazione al capitale sociale sia di mutuo, anche rimborsabile in unica rata alla scadenza. In entrambi i casi, l'intervento del Fondo è annualmente remunerato ad un tasso corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell'anno precedente, e non può avere una durata superiore ad anni quindici, prorogabile di ulteriori cinque. In caso di partecipazione al capitale, al termine del periodo di permanenza, la quota di spettanza del Fondo è liquidata al valore nominale. Al Fondo è riservato un posto nell'organo amministrativo della cooperativa, che riporta semestralmente sull'andamento della gestione. La sua remunerazione non può superare, ogni anno, quella media dei lavoratori della cooperativa stessa, ed è decurtata dalla remunerazione dovuta a favore del Fondo medesimo.

Articolo 17-ter

1. Il Fondo di cui all'articolo 17, per le finalità di cui all'articolo 17 bis, è alimentato annualmente con le somme rivenienti dalla destinazione del 5% degli introiti derivanti dall'attività di accertamento e controllo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società.

LUCIDI

Lucidi

11.4

317

EMENDAMENTO AS 1299

Art.11

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I lavoratori costituiti in cooperativa, al fine di facilitare il successo dell'iniziativa, possono rinunciare ai crediti vantati nei confronti dell'impresa in concordato, condizionando la propria rinuncia al buon fine del piano presentato."

LUCIDI

Lucidi

11.5

318

EMENDAMENTO

ARTICOLO 11

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere i seguenti:

3-sexies Al Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 67, comma 3, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dopo la lettera g) è introdotta la seguente lettera: «h) in relazione a quanto disposto dall'articolo 182-quater, secondo comma, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato»;

b) all'articolo 182-quater: i. al primo comma, dopo le parole: «in qualsiasi forma effettuati» sono introdotte le seguenti: «da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,»; ii. il secondo comma è sostituito con il seguente: «Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, purché i finanziamenti siano indicati nella proposta di concordato o nell'accordo di ristrutturazione. Il professionista che redige la relazione prevista dagli articoli 161, terzo comma e 182-bis, primo comma, attesta che i finanziamenti di cui al periodo precedente sono destinati alla copertura dei costi della procedura e del fabbisogno finanziario della società ai fini della presentazione della domanda. Resta ferma la prededucibilità del credito anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato»; iii. dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: «Sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111 anche i crediti derivanti da somministrazioni, forniture e appalti eseguiti nei tre mesi antecedenti il deposito del ricorso di cui all'articolo 161, sesto comma e funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa»;

c) all'articolo 217-bis, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole: «a norma dell'articolo 182-quinquies» sono aggiunte le seguenti parole: «oltre ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento posti in essere ai sensi degli artt. 67, terzo comma, lett. h) e 182-quater, secondo comma».

3-septies. Sui finanziamenti di cui ai commi precedenti, qualora siano concessi a piccole e medie imprese, può essere concessa la garanzia dello Stato, nel limite massimo, per il totale delle imprese garantite di 100 milioni di euro, secondo le modalità previste dall'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, convertito con legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni. All'articolo 2-bis, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con legge 3 aprile 1979, n. 95, le parole: «500 milioni» sono sostituite da: «400 milioni».

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

182

11.6

EMENDAMENTO

ARTICOLO 11

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere i seguenti:

3-*sexies*. All'articolo 175, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: «nonché eventuali controproposte dei creditori o di un terzo pervenute non oltre 20 giorni prima dell'adunanza stessa.»;

b) al secondo comma dopo le parole: «di concordato» sono inserite le seguenti: «nonché le eventuali controproposte»;

c) al terzo comma dopo le parole: «di concordato» sono aggiunte le seguenti: «o le modifiche proposte».

3-*septies*. All'articolo 177, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «Il concordato è approvato» sono sostituite con le seguenti: «La proposta di concordato definitiva del debitore e le eventuali controproposta dei creditori o di un terzo di cui all'articolo 175 sono approvati».

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE



11.7

183

EMENDAMENTO

ARTICOLO 11

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-*sexies*. All'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole: «compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sessanta giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre trenta giorni»;
- b) al comma 10, le parole: «, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni» sono soppresse.

MILO CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE



11.8

184

EMENDAMENTO

ARTICOLO 11

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-bis. Per favorire una migliore efficienza e rafforzare l'organizzazione ed il coordinamento delle funzioni relative alle politiche di coesione territoriale, l'Agenzia per la coesione territoriale, istituita ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi della collaborazione e dell'assistenza tecnica dell'Associazione nazionale patti territoriali e contratti d'area per lo sviluppo locale, finalizzata alla risoluzione delle crisi aziendali.

MILLO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

11.9

185

EMENDAMENTO

ARTICOLO 11

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-*sexies*. Al fine di completare il processo di riassegnazione delle risorse destinate ai patti territoriali e dei contratti d'area e favorire il migliore e immediato utilizzo delle risorse giacenti presso la Cassa depositi e prestiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente disegno di conversione, l'Associazione nazionale patti territoriali e contratti d'area per lo sviluppo locale - ANPACA provvede al coordinamento e alla presentazione dei progetti materiali e immateriali, nonché ad affiancare il Ministero dello sviluppo economico, nella successiva istruttoria, garantendo l'assistenza tecnica, con lo scopo di semplificare le procedure degli adempimenti dei soggetti responsabili, sul territorio e sostenere le politiche di sviluppo locale, al fine della risoluzione delle crisi aziendali in corso.

MILLO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE



11.10

186

EMENDAMENTO

ARTICOLO 11

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-sexies. All'articolo 8-*bis* della legge 3 agosto 2007, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera *a)*, dopo le parole: «di cui al comma 7» sono aggiunte le seguenti: «e dall'ulteriore contributo globale di cui al comma 7-*bis*»;

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

7-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è determinata la misura e le modalità di corresponsione del contributo globale aggiuntivo, da riconoscere nel caso di rimodulazioni di patti territoriali e di contratti d'area, con esiti istruttori positivi a partire dal 1° gennaio 2013, da riconoscere nella misura massima del 5 per cento dell'investimento approvato ed in relazione all'entità dello stesso, nonché da erogare successivamente al completo utilizzo del contributo globale già concesso e dell'incremento del 25 per cento di cui al comma precedente.

MILLO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE



11.11

187

EMENDAMENTO

ART. 11

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

«3-sexies. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:

"20-bis. In via sperimentale, per gli anni 2014 e 2015, l'indennità di cui al comma 20 è riconosciuta, in presenza di dieci settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, in favore dei medesimi soggetti di cui al citato comma 20, ivi inclusi i soggetti occupati in attività stagionali, definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni».

MILO 

CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

11.12

123

EMENDAMENTO

ART. 11

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere i seguenti:

«3-sexies. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano compiuto 60 anni di età o maturato 40 anni di anzianità contributiva entro la data del 31 dicembre 2012 o 61 anni di età o 40 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2013. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione nell'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile".

3-septies. All'onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al precedente comma, si provvede per l'anno 2014 mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 13, e per gli anni dal 2015 al 2020 mediante il corrispondente incremento delle maggiori entrate assicurate dalla revisione delle aliquote e delle agevolazioni fiscali, di cui all'articolo 10, comma 35, in cui sono altresì soppresse le seguenti parole "di maggiori entrate ovvero"».

MILO



CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

11.13

125

EMENDAMENTO

ART. 11

Dopo il comma 3-quinquies aggiungere il seguente:

«3-sexies. A titolo sperimentale per l'anno 2014 tutte le imprese e i lavoratori autonomi con meno di 15 dipendenti possono assumere giovani disoccupati di età inferiore a 35 anni e lavoratori di qualunque età che hanno perso il posto di lavoro per qualunque motivo, salvo licenziamento per giusta causa, in numero pari agli occupati in forza al 31 dicembre 2013, corrispondendo il salario base per dodici mensilità senza oneri sociali a carico dei lavoratori stessi e del datore di lavoro ad eccezione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Il rapporto di lavoro di cui al presente articolo può essere interrotto da ognuna delle parti in ogni momento con un preavviso di 30 giorni senza oneri a carico del datore di lavoro. Sono fatte salve le ritenute fiscali a carico del lavoratore come per legge e i periodi di ferie previsti dai contratti collettivi.

In caso di malattia, di assenza dal luogo di lavoro o di sospensione dell'attività lavorativa per qualunque motivo non sono dovute integrazioni salariali a carico del datore di lavoro, dell'INPS, dello Stato e degli enti pubblici territoriali. Al termine dell'anno sperimentale, il rapporto di lavoro cessa senza alcuna formalità da parte del datore di lavoro salvo la volontà del datore di lavoro di trasformare il rapporto di lavoro in uno di quelli previsti dalle leggi ordinarie.

Non sono dovute indennità di fine rapporto di qualunque natura e titolo a favore del lavoratore.

Tutti i costi sostenuti dal datore di lavoro in applicazione del presente articolo sono integralmente deducibili ai fini IRAP. I datori di lavoro che assumono lavoratori in forza del presente articolo non possono procedere alla riduzione del personale in forza al 31 dicembre 2013 salvo dimissioni volontarie o pensionamenti fino a quando usufruiscono della presente agevolazione».

MILO



CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

11.14

117

EMENDAMENTO

ART. 11

Dopo il comma 3-quinquies aggiungere il seguente:

«3-sexies.. Ai lavoratori iscritti entro il 31 dicembre 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni e proroghe, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012».

Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, le dotazioni riferite al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1163, della legge finanziaria n. 296/2006 sono ridotte del 10 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2014. Da tali condizione si evincono le ragioni della proposta di prevedere un'integrale deducibilità delle suddette spese. Relativamente alla copertura finanziaria, le minori entrate stimate sono compensate da una riduzione del 10 per cento, a decorrere dal 2014, delle dotazioni relative al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui alla Tabella C, allegata alla legge di Stabilità.

MILO



CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

11.15

118

EMENDAMENTO

ART. 11

Dopo il comma 3-quinquies aggiungere i seguenti:

«3-sexies. Con effetto dal 1° gennaio 2015, con uno o più regolamenti da adottarsi entro il 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo è delegato a istituire una soglia di esenzione dall'IRPEF per tutti i soggetti che dichiarano un reddito complessivo inferiore a 12 mila euro. Tramite il medesimo decreto sono modificate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica . 22 dicembre 1986, n. 917, coerentemente con la nuova soglia di esenzione.

3-septies. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

MILO



CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

11.16

114

AS 1299

EMENDAMENTO

Art. 11

Dopo il comma 3-sexies inserire i seguenti:

3-septies. Al fine di contrastare la delocalizzazione delle piccole e medie imprese e la conseguente perdita di occupazione e di elevati gradi di specializzazione e unicità sul mercato mondiale, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze» con una dotazione di 100 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, destinato a supportare le nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti che intendano riscattare l'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva qualora si tratti di piccole e medie imprese che versano in gravi difficoltà di produzione e commercializzazione dei prodotti con imminente pericolo di chiusura oppure abbiano avviato procedure di delocalizzazione all'estero delle attività produttive, oppure ancora in costanza dell'avvio di procedure fallimentari o concordatarie in qualsiasi forma vengano attuate, ivi compresa quella del concordato preventivo o del concordato in continuità di cui all'articolo 186-bis della legge fallimentare. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici. Agli oneri derivati dall'attuazione del presente comma si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma 3-quater.

3-octies. Il comma 9 dell'art. 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

“9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

- g) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
- h) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
 - 9) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
 - 10) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
 - 11) 15.000 euro se emittente radiofonica locale”.

De Petris

De Petris

Gambino

11.17

61

EMENDAMENTO

ART. 11

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Detassazione del salario di produttività)

1. In via sperimentale per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel limite massimo delle risorse di cui al comma 2, le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, consistenti in un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, trovano applicazione, alle somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o, qualora correlate a incrementi di produttività, qualità, efficienza organizzativa, ovvero collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale o territoriali. Ciò, entro il limite di 10.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, di 40.090 euro, al lordo delle somme -assoggettate nel medesimo anno all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 trova applicazione nel limite massimo di onere di 900 milioni di euro per l'anno 2013, di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2014 e di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2015.


3. Ai maggiori oneri delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede mediante i risparmi derivanti dall'abrogazione delle agevolazioni fiscali contenute nell'articolo 1, commi 126, 131, 134, 134-bis, 136 e 139 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nell'articolo 35 comma 10-ter del decreto-legge 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 23, 24 e 25, si provvede altresì mediante i risparmi derivati dall'abrogazione delle agevolazioni fiscali contenute nei seguenti articoli:

Art. 6, decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

Art. 12, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Art. 12, legge 16 dicembre 1977, n. 904 – Art. 1, commi 460 e 464, legge 30 dicembre 2004, n. 311 – Art. 2, comma 28, decreto-legge. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;

Art. 10-11, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 – Art. 1, commi 460, 461, 462 e 463, legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Art. 2, comma 8, legge 24 dicembre 2003, n. 350».



MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

11.0.1

124

EMENDAMENTO

ART. 11

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Alla Tabella A del D.Lga. 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il punto 12 è aggiunto il seguente:

"12-bis) Azionamento delle autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria: benzina: euro 422,52 per 1.000 litri; gasolio: euro 355,92 per 1.000 litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) 60 per cento aliquota normale; gas naturale 60 per cento aliquota normale. L'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri, presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas naturale, un consumo di GPL o gas naturale pari al 70 per cento del consumo totale: a) litri 15 o metri cubi 15 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; b) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti; c) litri 8 o metri cubi 8 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.";

b) al punto 13, dopo le parole: "le autoambulanze" sono aggiunte le seguenti: "e per quelle di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria"; dopo le parole: "di cui ai punti 12" sono aggiunte le seguenti: ", 12-bis";

c) Al punto 13, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le agevolazioni previste per le autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria di cui al punto 12-bis sono concesse ai soli soggetti proprietari regolarmente iscritti all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, già riconosciuto con regio decreto del 6 giugno 1939, n. 1305, di cui all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 12".».

2. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

3. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 21 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

4. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

Milo

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

11.0.2

122

Art. 12

EMENDAMENTO A.S. 1299

ART. 12.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, SANTANGELO, ~~MAZZA~~ NO, MOLINARI

Castaldi

12.1

319

EMENDAMENTO A.S. 1299

ART. 12.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO, VAECIANO, MOLINARI.

Castaldi

12.2

320

EMENDAMENTO A.S. 1299

ART. 12.

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: "sufficiente" con la seguente: "necessario"

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: "e della data di cessione" con le seguenti: "della data di cessione, il valore nominale del credito ceduto, il valore complessivo dei crediti ceduti, ogni genere di commissione applicata e il relativo valore, ogni genere di costo dell'operazione, qualora sussistenti e il tasso di sconto al quale viene ceduto ogni singolo credito. "

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, SANTANGELO, JAZZANO, MOLINARI

Castaldi

12.3

321

EMENDAMENTO A.S. 1299

ART. 12.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, SANTANGELO, ✓ ACCIANO, MOLINARI

Castaldi

12.4

322

EMENDAMENTO A.S. 1299

ART. 12.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: "e anche privi" con le seguenti: "solo se in possesso".

CASTALDI, GIROTTA, PETROCELLI, SANTANGELO, VACCIANO, MOLINARI

Castaldi

12.5

323

EMENDAMENTO A.S. 1299

ART. 12.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Gli enti pubblici di previdenza e gli enti pubblici di assicurazione non possono acquisire, direttamente o indirettamente, i titoli emessi nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione. "

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO, VACCIANO, MOLINARI

Pertini

12.6

324

EMENDAMENTO A.S. 1299

ART. 12.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO, *NAZZANO, MOLINARI*

Castaldi

12.7


325

EMENDAMENTO

ART.12

Al comma 1, lettera f), capoverso "2-ter" sopprimere le seguenti parole: "in quanto compatibili".

MILO



PELINO

12.8

CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

SCIASCIA

140

EMENDAMENTO A.S. 1299

ART. 12.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: "g-bis) al comma 1 dell'articolo 7-bis, le parole: «nonché di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura» sono soppresse."

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, SANTANGELO, JACCIANO, MOLINARI,

Castaldi

12. 9

326

Emendamento AS 1299

All'articolo ~~12~~ ¹¹ dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

1-bis. A partire dal 1° gennaio 2014, è istituito presso Cassa depositi e prestiti un apposito Fondo per operazioni di cessione dei crediti scaduti o esigibili, anche mediante cartolarizzazione degli stessi con costi ed oneri finanziari a carico delle amministrazioni debentrici.

1-ter. La disposizione si applica a favore degli Enti locali che:



a) hanno rispettato il Patto di stabilità nell'ultimo triennio;

b) non abbiano dichiarato il dissesto finanziario, così come previsto all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, negli ultimi dieci esercizi;

c) non abbiano decretato, negli ultimi dieci esercizi lo scioglimento del consiglio comunale, ovvero di quello provinciale, a seguito di fenomeni di infiltrazioni e di condizionamento di tipo mafioso.

1-quater. La dotazione del Fondo di cui al comma 1-bis opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014, a 100 milioni per l'anno 2015 e a 100 milioni per il 2016».

Conseguentemente, le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento


Sen. Bellot

Sen. Consiglio

12.10

438

AS 1299

EMENDAMENTO

Art. 12

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 4 del decreto ministeriale n. 703 del 21 novembre 1996, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. I fondi pensione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993, fermi restando i divieti ed i limiti di cui all'articolo 6 dello stesso, e quelli di cui al successivo comma 2 del presente regolamento, devono destinare, fatte salve le disponibilità di mercato, almeno il 2% del valore del proprio patrimonio alla sottoscrizione di titoli di debito, anche non negoziati, emessi da piccole o medie imprese, anche attraverso operazioni di cartolarizzazioni delle medesime di cui alla legge n. 130 del 1999, o da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che gestiscano titoli emessi dalle stesse.”

Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo, n. 124 del 21 aprile 1993, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

f) sottoscrizione o acquisizione di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, in misura non inferiore al 2% del proprio patrimonio;”

De Petris

De Petris

Gambano

12.11

62

2.
Riscossione

EMENDAMENTO AS.1299

Art.12

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

<<4-bis. Nel caso in cui, nel corso dell'anno 2013, si sia verificata la decadenza del beneficio della rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis, in base a quanto stabilito dal comma 3, lettera a), il piano di rateazione stesso si considera comunque valido, riprendendo il suo piano di ammortamento, previa richiesta dell'interessato e qualora avvenga il pagamento, entro il 30 giugno 2014, della prima delle rate non pagate nell'anno precedente.>>"

PUGLIA

Puglia


12.12

327


Emendamento AS 1299

in ~~12~~ ^{12.A} all'articolo 12, al comma 7-bis, sostituire le parole "novanta giorni" con le parole "sessanta giorni"

Sen. Bellot



Sen. Consiglio



12.13

446

Emendamento AS 1299

All'articolo 12, al comma 7-bis, sostituire le parole "la somma iscritta a ruolo" con le parole "la somma accertata"

Sen. Bellot

Sen. Consiglio

12.14

447

S 1299


Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015

Emendamento

All'articolo 12, dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:

"7-quater. All'articolo 102, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "516,46 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.200,00 euro".

PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, BERGER



12.15

3

S 1299

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015

Emendamento

All'articolo 12, dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:

"7-quater. All'articolo 164, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera b), le parole: "Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori;" sono sostituite dalle seguenti: "Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede euro 30.000,00 per le autovetture e gli autocaravan, euro 6.000,00 per i motocicli, euro 3.000,00 per i ciclomotori;" e le parole: "Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio;" sono sostituite dalle seguenti: "Il predetto limite di euro 30.000,00 per le autovetture è elevato a euro 40.000,00 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio;"

PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, BERGER

Panizza, Longo, Berger

12. 16

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO

2015

Emendamento

All'articolo 12, dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:

"7-quater. All'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attività indicate al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a euro 80.000,00; 1 per cento dei ricavi oltre euro 80.000,00 e fino a euro 420.000,00; 0,50 per cento dei ricavi oltre euro 420.000,00 e fino a euro 505.000,00."

PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, BERGER

Fausto, Longo, Berger

12.17


EMENDAMENTO

ART. 12

Dopo il comma 7-ter aggiungere il seguente:

«7-quater. Una percentuale non inferiore al 50 per cento del *budget* annuo a disposizione per il finanziamento dei progetti, di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è destinata a progetti di innovazione che coinvolgano micro, piccole e medie imprese, anche associate tra loro, svolti eventualmente in collaborazione con grandi imprese, o organismi di ricerca. I bandi previsti per il finanziamento dei suddetti progetti devono prevedere soglie minime di investimento, non superiori a 200.000 euro».

MILO



CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

12.18

102

EMENDAMENTO

ART. 12

Dopo il comma 7-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-quater. Al fine di promuovere la competitività sui mercati internazionali delle imprese industriali, le componenti tariffarie aggiuntive della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas e i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali rideterminati con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in modo da tenere conto della definizione delle imprese a forte consumo di energia, espressa dall'articolo 2 del decreto 5 aprile 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono forniti, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, indirizzi del Ministero dello sviluppo economico ed i criteri per il calcolo del grado di incidenza del prezzo del gas sui costi di produzione, al fine di definire le modalità di rideterminazione e ripartizione di dette componenti tariffarie aggiuntive a carico delle imprese industriali. Dalla rideterminazione non devono conseguire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né maggiori entrate per il bilancio dello Stato».

MILO



CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

12.19

107

EMENDAMENTO

ART. 12

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita la Piattaforma nazionale di garanzia Italia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti fondi di garanzia di nuova costituzione:

a) Il Fondo di garanzia "Progetti Innovazione Italia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante.

b) il Fondo di garanzia "Progetto famiglia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma nazionale di garanzia Italia sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il coordinamento dell'operatività del Fondo "Progetto Famiglia" con quella di fondi di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n.2.


4. Al fine della realizzazione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:

a) uno stanziamento pari a 700 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera a), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

b) uno stanziamento pari a 150 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera b), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

5. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b).

6. Al relativo onere, valutato in 100 milioni per il 2014, 200 milioni per il 2015 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».



MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

12.0.1

104

EMENDAMENTO

ARTICOLO 12

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Semplificazione delle incompatibilità per la professione di mediatore).

1. L'articolo 5, comma 3, della legge n. 39 del 1989 è sostituito dal seguente:

3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

- a) con le attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;
- b) con l'esercizio di attività imprenditoriali unicamente nel caso in cui tali attività si esplichino nel commercio di prodotti oggetto dell'attività di mediazione che si intende esercitare;
- c) con l'esercizio di attività professionali svolte nell'ambito dell'attività di mediazione.

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE



12.0.2

188

EMENDAMENTO

ARTICOLO 12

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Semplificazione delle incompatibilità per la professione di mediatore).

Fermo restando quanto previsto dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, così come modificato dall'articolo 18 della legge n. 57 del 2001, l'esercizio dell'attività di mediazione immobiliare è compatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali svolte nell'ambito di agenzie di servizi o di gestione dedicate alla locazione.

MILLO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE



12.0.3

189

EMENDAMENTO

ARTICOLO 12

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Semplificazione delle incompatibilità per la professione di mediatore).

1. All'articolo 5, comma 3, lettera *b*, della legge n. 39 del 1989, come modificato dall'articolo 18 della legge n. 57 del 2001, dopo le parole «escluse quelle di mediazione comunque esercitate» aggiungere «e quelle di mediazione creditizia esercitate in qualità di collaboratore delle società di mediazione creditizia ai sensi dell'articolo 17, comma 4 *octies*, del decreto legislativo n. 141 del 2010».

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE



12.0.4

190

AS 1299

EMENDAMENTO

Art. 12

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«12-bis

(Rateizzazione versamento contributi)

1. I titolari di microimprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 iscritti alla gestione commercianti o artigiani dell'INPS, che abbiano un debito non ancora sanato con la gestione stessa superiore a 10000 euro, possono richiedere, entro il 30 giugno 2014, il pagamento del debito in settantadue rate mensili di uguale importo, ferma restando l'applicazione degli interessi.»

PUGLIA

Puglia

12.0.5

328

AS 1299

EMENDAMENTO

Art. 12

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Articolo 12-bis
(Agevolazioni fiscali per interventi di bioedilizia)

1. Dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al successivo periodo, la misura delle detrazioni spettanti ai sensi del comma 1, articolo 14, del decreto legge 4 giugno 2013, convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese documentate, sostenute relativamente agli interventi di ristrutturazione dell'immobile secondo criteri e requisiti di eco-compatibilità ed eco-sostenibilità, concernenti tra l'altro le caratteristiche tecniche dei materiali certificati utilizzati nella costruzione e nelle finiture, l'utilizzo di prodotti con la marcatura CE di conformità e il marchio di sicurezza, nonché l'assenza di combustibili di origine fossile, di isolanti costituiti da materiale nocivo, di impregnanti chimici e di solventi per i pavimenti, di legni tropicali, di pavimenti e di infissi in cloruro di polivinile. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche dei materiali, nonché i criteri e le modalità ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 150 milioni di euro dal 2014.

De Petris

De Petris

Gambino

12.0.6

63

Art. 13

AS 1299

EMENDAMENTO

Art. 13

Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: " Le assegnazioni disposte dalla delibera CIPE n.33 del 13 maggio 2010 sono revocate".

Barazzino

De Petris

Gambino

Barazzino

De Petris

13.1

65

EMENDAMENTO

ARTICOLO 13

Al comma 1, sopprimere le parole: Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del 17 novembre 2006 e"

Conseguentemente: Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 62,580 milioni per l'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

MILIO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE



13.2

193

EMENDAMENTO

ARTICOLO 13

Al comma 1, sopprimere le parole: Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del 17 novembre 2006 e, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a: 62,580 milioni per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE



13.3

192

EMENDAMENTO

ARTICOLO 13

Al comma 1, sopprimere le parole: "Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del 17 novembre 2006 e"

Conseguentemente, al comma 26, sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 430 milioni di euro.

MILO CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE



13. h

191

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 13

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del 17 novembre 2006 e.»

Conseguentemente,

al medesimo comma 1, ultimo periodo:

1) sopprimere lettera a);

2) nella lettera b), sostituire le parole: «45 milioni» con le seguenti: «29,362 milioni»;

al comma 4, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

PETROCELLI, GIROTTO, CASTALDI, SANTANGELO



13.5

329

AS 1299

Emendamento

Art. 13

Al comma 1, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole:

"ad esclusione delle risorse assegnate alla linea ferroviaria Rho-Arona"

Conseguentemente alla lettera a), sostituire le parole " 53,2 milioni" con le seguenti " 36 milioni" e sopprimere le parole ", il collegamento S.S. 11-S.S.233, lotto 1-B, nel limite di 17,2 milioni di euro2

De Petris, Gambaro

De Petris Gambaro

13.6

64

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 13

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Le risorse revocate sono destinate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle annualità disponibili, alla prosecuzione dell'attuazione del piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.»

CIOFFI, SCIBONA, SERRA, BOTTICI, GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI,
SANTANGELO



13.7

330

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 13

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente,

a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ", di cui alla lettera a) del comma 1";

b) al comma 3, primo periodo:

1) sostituire le parole: "interventi di cui al comma 1, lettere a) e b)" con le seguenti: "interventi di cui al comma 1, lettera b)";

...2) sostituire le parole: "risorse autorizzate dalle lettere a) e b)" con le seguenti: "risorse autorizzate dalla lettera b)";

SCIBONA, CIOFFI, BOTTICI, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO



13.8

331

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 13

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

CIOFFI, SCIBONA, BOTTICI, GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO


Cioffi

13.9

332

All'articolo 13, dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Ai fini del finanziamento del progetto approvato con la delibera CIPE n. 33 del 13 maggio 2010, è autorizzato un contributo ventinquennale di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".



Sen. Crosio, Sen. Arrigoni, Sen. Consiglio, Sen. Bellot

13.10

398

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 13

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: "31 dicembre 2014" con le seguenti: "30 aprile 2014".

CIOFFI, SCIBONA, GIROTTO



13.11

333

EMENDAMENTO AS.1299

Art.13-bis

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

2-ter. Al fine di garantire l'effettiva integrazione, interoperabilità e interconnessione tra le diverse reti di trasporto, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i mezzi acquistati per il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari, nonché della flotta marittima, fluviale e lacuale, destinati al trasporto pubblico locale, devono essere attrezzati per il servizio di trasporto biciclette.

2-quater. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni si adeguano a quanto previsto al comma 1.».

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e disposizioni di semplificazione in materia di intermodalità"

PUGLIA



13.12


363

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 13

Al comma 3, dopo le parole: "ove necessario," inserire le seguenti: "e subordinatamente alla effettiva erogazione dei fondi all'ente appaltante,".

CIOFFI, SCIBONA, GIROTTO



13.13

334

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 13

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, sopprimere i commi 5 e 6.

CIOFFI, SCIBONA,



13.14

335

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 13

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "immediatamente cantierabili" inserire le seguenti: ", idonei a garantire il minor tempo di ritorno dell'investimento,"

CIOFFI, SCIBONA, GIROTTO



13.15

337


Art. 13

Al comma 4, sostituire le parole: *“ al miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali, nella fase iniziale per favorire i traffici con i Paesi dell'Unione Europea, da sottoporre al CIPE entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Regioni interessate”* con le seguenti: *“ad interventi di contrasto al rischio idrogeologico e di prevenzione dei rischi da calamità naturali, sul territorio nazionale, da sottoporre al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da parte delle regioni interessate”*.

Conseguentemente,

sopprimere le parole da: *“Il CIPE assegna, a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi del presente comma”* fino alla fine del comma.

Sen. Arrigoni, Sen. Crosio, Sen. Consiglio, Sen. Bellot



13.16

393

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 13

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "e a rendere" con le seguenti: "per rendere".

Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: "e a rendere" con le seguenti: "per rendere".

CIOFFI, SCIBONA, GIROTTA



13.17

336

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 13

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "sentite le Regioni interessate" con le seguenti: "d'intesa con le Regioni interessate e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti".

SCIBONA, CIOFFI, GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Scibona

13.18

339

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 13

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "sentite le Regioni interessate" aggiungere, in fine le seguenti: "e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari".

SCIBONA, CIOFFI, GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO



13.19

338

EMENDAMENTO

ARTICOLO 13

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano alle Autorità Portuali commissariate nel corso degli ultimi due anni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno predisposto una programmazione di opere infrastrutturali strategiche per un'importo superiore a 5 milioni di euro.

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE



13.20

194

Emendamento

A.S. 1299

All'art 13, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano alle Autorità Portuali commissariate nel corso degli ultimi due anni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno predisposto una programmazione di opere infrastrutturali strategiche per un importo superiore a 5 milioni di euro."



VILLARI



13.21

94 (segue)

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 13

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 4 del D.P.R. 28 maggio 2009, n. 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Con regolamento dell'Autorità portuale si provvede all'adeguamento dell'ammontare delle tasse e dei diritti marittimi come disciplinati nella vigente legislazione e nel presente regolamento, sulla base dei parametri di cui al comma 2."

5-ter. Al fine di conseguire l'obiettivo dell'autonomo finanziamento della realizzazione di opere e servizi nei porti, in via sperimentale, per il triennio 2015-2017, con regolamento, l'Autorità portuale può deliberare l'istituzione di una imposta di scopo destinata alla copertura di una quota non superiore al 50 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei servizi e delle opere di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, all'uopo indicando l'aliquota di imposta, l'applicazione di esenzioni e riduzioni in favore di determinate categorie, nonché le modalità di versamento degli importi dovuti. Al termine di ciascun esercizio finanziario, l'Autorità portuale comunica ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze l'ammontare del gettito di cui al presente comma affinché provvedano alla corrispondente riduzione del fondo di cui al suddetto articolo 18-bis. Con decreto dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di monitoraggio sull'attuazione e sui risultati della sperimentazione di cui al presente comma.».

CIOFFI, SCIBONA, GIROTTO



13.22

340

EMENDAMENTO

ART. 13

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:


«5-bis. 1. Al fine di garantire l'efficacia delle misure finanziarie per lo sviluppo delle regioni ricomprese nelle aree sottoutilizzate e per accelerare la spesa dei fondi destinate alle aree sottoutilizzate:

a) entro il 30 marzo 2014 le Regioni effettuano una ricognizione sui fabbisogni annui per interventi infrastrutturali, immediatamente cantierabili e finanziati nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e oggetto di deliberazione da parte del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitaria finalità strutturale, nonché sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo all'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, può eccedere i limiti di cui all'articolo 1, commi 126 e 127, della legge 3 dicembre 2010, n. 220;

b) entro il 30 giugno di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Coesione Territoriale e di intesa con le Regioni interessate, sono fissati i limiti entro cui la spesa in conto capitale si cui al comma precedente eccedere i limiti del Patto di Stabilità, garantendo in ogni caso il rispetto dei tetti complessivi, fissati dalla legge per il concorso dello Stato e delle regioni predette alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno di riferimento;

c) le regioni di cui alla lettera a) possono utilizzare i miglioramenti del saldo programmatico degli enti locali del proprio territorio, rideterminando il proprio obiettivo programmatico, in termini di competenza e di cassa, ai soli fini della spesa da effettuare sulle risorse di cui alla stessa lettera a)».

MILO



CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

13.23

103

EMENDAMENTO

ARTICOLO 13

~~Apportare le seguenti modificazioni:~~

a) Al comma 6 sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «23 milioni» ed aggiungere, infine, il seguente periodo: «Nell'ambito degli interventi di cui al primo periodo destinati al miglioramento della competitività dei porti italiani ed a valere sulle risorse ivi previste una quota pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 nonché pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 è destinata, al fine di ottemperare alla previsione di cui all'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, per far fronte alle spese connesse all'adeguamento ed allo sviluppo del sistema di cui all'articolo 2 comma 1, lettera *t-undecies* del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196 anche allo scopo di consentire che le informazioni di cui agli articoli 6-ter, comma 2, e 9-bis del citato decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 196, in possesso dell'Amministrazione di cui all'articolo 2 comma 1 lettera *m*) del medesimo decreto, limitatamente alle informazioni relative alle navi presenti nella propria circoscrizione portuale e nella rada adiacente ed alle navi dirette verso le medesime aree, possano essere rese disponibili alle Autorità Portuali, con modalità che la citata Amministrazione stabilisce attraverso le previsioni di cui all'articolo 34, comma 46, del citato Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221.»;

b) al comma 7, dopo le parole: «e 6» inserire le seguenti: «, ad esclusione di quelle di cui all'ultimo periodo».

MILIO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

13.24

195

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 13

Sopprimere il comma 6-bis.

BOTTICI

Bottici

13.25

341

Atto Senato 1299

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015

Art. 13

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le misure dei canoni cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, devono intendersi applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007 unicamente alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi per oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto rilasciate a partire da tale data."

SUSTA



13.26

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 13

Sopprimere il comma 7-bis.

SCIBONA, CIOFFI, CASTALDI



13.27

342

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 13

Al comma 7-bis, primo periodo, dopo le parole: "per la realizzazione dell'opera," inserire le seguenti: "ad eccezione di quelle localizzate nelle aree individuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 della legge 12 novembre 2011, n. 183,"

SCIBONA, CIOFFI, GIROTTI, CASTALDI

Scibona

13.28

343

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 13

Al comma 7-bis, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Tale indennizzo spetta esclusivamente alle imprese che hanno subito danni accertati con sentenza passata in giudicato."

SCIBONA, CIOFFI, GIROTTA, CASTALDI

Scibona

13.29

346

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 13

Al comma 7-bis, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Può altresì richiedere indennizzo chiunque sia stato danneggiato in conseguenza dei delitti non colposi di cui al periodo precedente.».

SCIBONA, CIOFFI, GIROTTA, CASTALDI



13.30

345

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 13

Al comma 7-bis, terzo periodo, sostituire le parole da: « del fondo speciale» fino alla fine del comma con le seguenti: «con corrispondente riduzione per gli anni 2014 e 2015 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

SCIBONA, CIOFFI, GIROTTA, CASTALDI



13.31

344


EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 13

Dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:

"7-ter. All'articolo 19 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i commi 1 e 2 sono abrogati".

SCIBONA, CIOFFI, GIROTTA, CASTALDI



13.32

347

EMENDAMENTO

ARTICOLO 13

Sopprimere il comma 8.

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE



13.33


196

Art. 13

All'articolo 13, dopo il comma 8 inserire i seguenti:

"8-bis. Per le finalità di cui al comma 8-ter, dell'articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 70 milioni di euro per l'anno 2015 e 160 milioni di euro per l'anno 2016. Ai fini della ripartizione delle risorse, ai sensi del comma 8-quater del medesimo articolo 18, gli enti locali presentano alle regioni i progetti esecutivi degli interventi immediatamente cantierabili entro il 28 febbraio di ciascun anno e le regioni presentano le graduatorie al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 marzo di ciascun anno che, con apposito decreto, da emanare entro il 15 aprile di ciascun anno, provvede all'assegnazione delle risorse agli enti locali. L'affidamento dei lavori ai sensi del comma 8-quater del citato articolo 18, deve avvenire entro i 4 mesi successivi dall'assegnazione delle risorse.

8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2014, 70 milioni di euro per l'anno 2015 e 160 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 10 milioni per l'anno 2014, 20 milioni per l'anno 2015 e 20 milioni per l'anno 2016 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 10 milioni per l'anno 2014, 30 milioni per l'anno 2015 e 30 milioni per l'anno 2016 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 10 milioni per l'anno 2014, 10 milioni per l'anno 2015 e 10 milioni per l'anno 2016 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 10 milioni per l'anno 2015 e 100 milioni per l'anno 2016 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."


Sen. Crosio, Sen. Arrighoni, Sen. Consiglio, Sen. Bellot

13.3h

394

Art. 13

All'articolo 13, dopo il comma 8 inserire i seguenti:

"8-bis. Per le finalità di cui al comma 9, dell'articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 70 milioni di euro per l'anno 2015 e 160 milioni di euro per l'anno 2016. Possono accedere al finanziamento anche i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.

8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2014, 70 milioni di euro per l'anno 2015 e 160 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 10 milioni per l'anno 2014, 20 milioni per l'anno 2015 e 20 milioni per l'anno 2016 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 10 milioni per l'anno 2014, 30 milioni per l'anno 2015 e 30 milioni per l'anno 2016 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 10 milioni per l'anno 2014, 10 milioni per l'anno 2015 e 10 milioni per l'anno 2016 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 10 milioni per l'anno 2015 e 100 milioni per l'anno 2016 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Sen. Crosio, Sen. Arrigoni, Sen. Consiglio, Sen. Bellot



13.35

395

Emendamento AS 1299

All'articolo 13, sopprimere il comma 9

Sen. Bellot

Sen. Consiglio

13.36

434

Emendamento AS 1299

All'articolo 13 al comma 9, dopo le parole "Comune di Napoli", aggiungere le parole "per il solo esercizio 2014"

Sen. Belotti
Sen. Consiglio

13.37

444

EMENDAMENTO

Art. 13

dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

“9-bis. Al fine di favorire il recupero e la riqualificazione delle facciate e delle parti comuni degli edifici privati dei centri storici o di aree di particolare pregio, presso il Ministero per beni culturali e ambientali è istituito un apposito Fondo con una dotazione annuale di 250 milioni di euro per il triennio 2014-2016.

9-ter. Hanno accesso ai finanziamenti gli interventi finalizzati al recupero delle facciate degli edifici che insistono nei centri storici, nelle “zone omogenee A” interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, nonché in eventuali ulteriori aree individuate dai comuni.

9-quater. I contributi, erogati dal Comune, coprono fino al 100 per cento dei costi per i lavori e spese tecniche, relativamente agli interventi di cui al comma 9-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per beni culturali e ambientali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definite le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale a favore dei comuni delle risorse del fondo di cui al comma 9-bis.

9-quinquies. I contributi di cui ai presenti commi, non sono cumulabili con le agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie previste dalla normativa nazionale.

9-sexies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana disposizioni al fine di modificare la misura del Prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura pari a 250 milioni di euro per ciascun anno del triennio.”

De Petris

De Petris


Gambaro

13.38

66

Emendamento AS 1299

All'articolo 13, sopprimere il comma 9-bis


Sen. Bellot


Sen. Consiglio

13.39

435

A.S. 1299

Emendamento

Articolo 13


Sostituire il comma 9 bis con il seguente:

9.bis: Al fine di assicurare le condizioni di sicurezza del servizio pubblico ferroviario sulla tratta Padova-Calalzo, le risorse statali impegnate per la realizzazione della tratta ferroviaria Stazione centrale FS di Salerno - Stadio Arechi e non utilizzate sono impegnate, nel limite massimo di 5 milioni di euro per la manutenzione delle rete infrastrutturale della tratta Padova Calalzo.

Sen. Bellot



Sen. Consiglio



13. h0

451

Emendamento AS 1299

All'articolo 13 al comma 9-bis, sostituire le parole "5 milioni" con le parole "2 milioni"

Sen. Bellodi 

Sen. Consiglio 



13. h1

445

Emendamento AS 1299

All'articolo 13) dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:

9-ter Sono altresì autorizzati a contrarre mutui necessari per il perfezionamento dei finanziamenti di propria competenza, sempre in deroga agli articoli 243-bis, comma 8, lettera g), e comma 9, lettera d), e 243-ter del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, anche i Comuni che abbiano già approvato alla data del 1° Gennaio 2014 il progetto esecutivo di opere di pubblica utilità e di valenza strategica per il rilancio del Paese.


Sen. Bellot

Sen. Consiglio

13. h2

436

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 13

Al comma 10, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 3, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori, o dei cottimisti, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite».

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:

"3-bis. È sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni del Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.

CIOFFI, SCIBONA, GIROTTI, CASTALDI



13.13

348

A.S. 1299

Emendamento

Art. 13

All'art. 13, comma 10, aggiungere la seguente lettera c):

c) dopo il comma 3 bis è aggiunto il seguente:

" 3-ter. Nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 3 bis l'appaltatore è esonerato dagli obblighi relativi alla responsabilità solidale, di cui all'attuale normativa di legge, per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi, assistenziali e previdenziali, nei confronti del subappaltatore".

Sen. Consiglio



Sen. Bellot



13. hh

389

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 13

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Al del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 161, dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:

«1-quinquies. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il documento di economia e finanza individua l'elenco delle opere infrastrutturali di impatto significativo sotto il profilo socio-economico, ambientale o dell'assetto del territorio, sulle quali attivare la procedura di consultazione pubblica di cui all'articolo 162-bis.

b) dopo l'articolo 162, è inserito il seguente:

«Art. 162-bis. - (Consultazione pubblica). - 1. Per la realizzazione delle opere infrastrutturali di rilevante impatto ambientale, sociale ed economico, al fine di individuare le soluzioni ottimali e di promuovere l'accettazione sociale da parte delle collettività locali interessate dalla realizzazione dell'opera, si procede alla consultazione pubblica secondo la disciplina prevista dal presente articolo.

2. Oltre alle opere inserite nell'elenco di cui all'articolo 161, comma 1-quinquies, sono sottoposte alla procedura di consultazione pubblica le infrastrutture, qualora ne facciano richiesta il soggetto aggiudicatore, ovvero il promotore di cui all'articolo 175, ovvero un consiglio regionale, ovvero un numero di consigli comunali o provinciali rappresentativi di almeno 150.000 abitanti, ovvero 50.000 cittadini residenti nel comune o nei comuni interessati.

3. In ogni caso sono da intendersi sottoposte alla disciplina di cui al comma 2 le opere, ricomprese nell'elenco di cui al comma 4, il cui valore sia superiore all'importo di 100 milioni di euro.

4. Al fine di garantire la sicurezza e l'integrazione dei sistemi a rete, la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture e degli impianti strategici a iniziativa privata, costituiscono attività di preminente interesse nazionale e sono sottoposte alla disciplina si cui al presente articolo, gli interventi, il cui valore di investimento è superiore a 100 milioni di euro, aventi ad oggetto:

- a) la creazione o l'allargamento di autostrade e di superstrade a doppia corsia;
- b) la costruzione di linee ferroviarie;
- c) la costruzione o l'allargamento di vie navigabili;
- d) la costruzione, l'allargamento o il prolungamento di aree e di piste aeroportuali;
- e) la costruzione o l'estensione di infrastrutture portuali;
- f) la costruzione di infrastrutture elettriche;
- g) la costruzione, l'ammodernamento o la riconversione di centrali elettriche;
- h) la costruzione di gas dotti, di oleodotti o di piattaforme di gas di petrolio liquefatto (GPL) o di impianti di stoccaggio;
- i) la costruzione o l'ammodernamento di reti e di impianti di comunicazioni elettroniche, ad esclusione delle reti a banda larga e a banda ultralarga che rimangono regolate dalla disciplina speciale;
- l) la costruzione di impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti.

13. h5

349 (segue)

5. La consultazione pubblica è avviata e diretta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Provveditore interregionale per le opere pubbliche competente per territorio, in coordinamento con il Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia capoluogo della Regione interessata e si svolge secondo un programma preventivamente definito e reso pubblico. In caso di opere che insistono sul territorio di più Regioni, il Provveditore interregionale si avvale di una struttura di supporto costituita da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, uno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dello Sviluppo economico. Ai componenti della struttura di supporto di cui al precedente periodo non spetta alcun compenso, indennità o gettone di presenza per la partecipazione ai lavori dell'organismo medesimo.

6. La consultazione pubblica si svolge nella fase iniziale dell'iter di individuazione delle caratteristiche dell'infrastruttura e ha per oggetto, di regola, lo studio di fattibilità dell'opera. Se la consultazione pubblica è attivata su un'opera già dotata di progetto preliminare, il procedimento è avviato prima della convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 165, comma 4. La consultazione pubblica non può essere attivata su opere infrastrutturali dotate di progettazione, già approvata, di livello di approfondimento superiore al preliminare.

7. La procedura di consultazione si svolge in modo tale da assicurare la completa e tempestiva informazione sull'intervento e costituisce lo strumento attraverso il quale è preliminarmente verificata la percorribilità della scelta realizzativa e del grado di accettazione dell'opera da parte delle collettività interessate. Nell'ambito della procedura di consultazione, possono essere richieste informazioni aggiuntive sull'opera infrastrutturale e segnalate criticità in ordine allo studio di fattibilità o al progetto preliminare sulla base anche di motivate ipotesi alternative, sia progettuali che di localizzazione.

8. La consultazione ha durata predefinita, comunque non superiore ai centottanta giorni e si chiude con l'approvazione e la pubblicazione del documento conclusivo di cui al comma 8 sul sito informatico istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

9. Il soggetto decisore pubblico, ferma restando la sua autonomia nella scelta tra le diverse opzioni tecniche, adotta la propria decisione tenendo conto dei risultati derivanti dalla attività di consultazione dei soggetti interessati.

10. La consultazione pubblica è condotta sul territorio, individuando le metodologie più idonee e assicurando che tutte le amministrazioni che hanno poteri decisionali e autorizzatori sull'opera partecipino alle varie fasi del procedimento di consultazione. Al termine del procedimento di consultazione pubblica, il Provveditore interregionale per le opere pubbliche in coordinamento con il Prefetto predispose un documento conclusivo nel quale è riportata una descrizione della consultazione svolta e delle ipotesi alternative emerse. In particolare, il documento contiene una relazione sugli esiti della consultazione e sul grado di consenso raggiunto. Il documento può, altresì, contenere una proposta in merito alla istituzione di un meccanismo permanente di comunicazione e dialogo pubblico, nonché di patti a valenza territoriale, che accompagnino l'intervento anche nelle fasi successive di progettazione e realizzazione. Il documento è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Entro tre mesi dalla pubblicazione del documento di cui al presente comma, il proponente dichiara pubblicamente se intende:

- a) rinunciare al progetto o presentarne uno alternativo;
- b) proporre modifiche al progetto, indicando quelle che intende realizzare;
- c) sostenere il medesimo progetto sul quale si è svolto il dibattito pubblico, argomentando le ragioni di tale scelta.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della pubblica amministrazione sono ulteriormente definite le modalità e i tempi di svolgimento della consultazione pubblica e di redazione del documento conclusivo.»;

10-ter. La procedura di cui all'articolo 162-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applica comunque alle opere il cui valore sia superiore all'importo di 100 milioni di euro per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non sia stata ancora aggiudicata la gara per l'esecuzione delle medesime.».

CIOFFI



13.h5


349 (fine)

EMENDAMENTO ALL'AS 1299

Art. 13

All'articolo 13, dopo il comma 10 inserire il seguente:

"10-bis. All'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *"assegnando comunque quote di riserva e criteri di premialità correlati alla sostenibilità ambientale nel proprio territorio, alla tutela del lavoro e dei lavoratori ed alla suddivisione degli appalti in lotti e lavorazioni specifiche"*.



Sen. Crosio, Sen. Arrigoni, Sen. Consiglio, Sen. Bellot

13. h6


397

EMENDAMENTO ALL'AS 1299

Art. 13

All'articolo 13, dopo il comma 10 inserire il seguente:

"10-bis. All'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 1-ter, dopo le parole "di coinvolgimento delle" sono aggiunte le seguenti: "imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle", e sono aggiunte in fine le seguenti parole "Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa l'eventuale mancato coinvolgimento delle imprese di cui al precedente periodo"



Sen. Crosio, Sen. Arrigoni, Sen. Consiglio, Sen. Bellot

13.47

396

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 13

Sopprimere il comma 11.

CIOFFI, SCIBONA



13.48


350

EMENDAMENTO

ARTICOLO 13

^{AL}
~~Articolo 13~~, comma 11, dopo le parole "a tutti i contratti di appalto" e prima delle parole "aventi ad oggetto opere pubbliche" inserire "e di affidamento a contraente generale".

Sen. d'Alì



13.49

81

EMENDAMENTO

ARTICOLO 13

Dopo il comma 11-bis., aggiungere il seguente:

11-ter. Al fine del completamento degli schemi idrici del Mezzogiorno il soggetto giuridico di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali autorizzati dall'articolo 2, comma 257, della legge n. 244 del 2007.

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE



13.50

199

AS 1299

ART. 13

Dopo il comma 11-*bis*, inserire il seguente:

«11-*ter*. Dopo l'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è aggiunto il seguente:

ART. 41-*bis*. All'imprenditore iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, che abbia ottenuto apposita autorizzazione ai sensi dell'articolo 41 della presente legge, è consentita anche l'effettuazione di trasporti di cose in conto proprio, senza il rilascio di apposita licenza.»

SEN. ZELLER

SEN. BERGER

SEN. PALERMO

13.51

AS 1299

ART. 13

Dopo il comma 11-*bis*, inserire il seguente:

«**11-ter.** All'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«**2-bis.** Le disposizioni di cui all'articolo 143, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dal terzo periodo fino alla fine del comma, si applicano anche alle concessioni di lavori pubblici già affidate».

SEN. ZELLER

SEN. BERGER

SEN. PALERMO

13.52

5

EMENDAMENTO

ARTICOLO 13

Dopo il comma 11-bis, aggiungere il seguente:

11-ter. Al fine di razionalizzare i costi della spesa pubblica, considerata la particolare rilevanza economica sociale e della protezione civile nella gestione delle dighe per l'approvvigionamento idrico nelle Regioni Meridionali, rivestita dalle funzioni in capo del ex Eipli, decorsi i termini di trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 21, comma 11 della legge 6 dicembre 2011, n. 201 in seguito all'adozione e per effetto delle misure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al soggetto giuridico di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ai sensi delle disposizioni del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, articolo 15, comma 1 trasformato in «Agenzia idrica Puglia, Lucania ed Irpinia costituita ai sensi del decreto legislativo n. 300 del 1999, n. 8», entro 180 giorni dalle misure di cui all'articolo 1, comma 72 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono trasferite tutte le funzioni e tutti i rapporti attivi e passivi e risorse umane al nuovo soggetto giuridico. Inoltre al fine del completamento degli schemi idrici del mezzogiorno «Il Soggetto giuridico sopraindicato è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali autorizzati dall'articolo 2, comma 257 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la realizzazione di opere strategiche di interesse nazionale per il completamento degli schemi idrici del mezzogiorno della legge Obiettivo 21 dicembre 2001, n. 443».

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE



13.53

198

EMENDAMENTO

ARTICOLO 13

Dopo il comma 11-bis., aggiungere il seguente:

11-ter. Il soggetto giuridico di cui all'articolo 1 comma 72 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'articolo 2, comma 254, della legge n. 244 del 2007 per la realizzazione di opere strategiche di interesse nazionale di cui alla legge Obiettivo n. 443 del 2001.

MILO CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE




13.5h

197

EMENDAMENTO

ART.13

Sopprimere il comma 13

MILO 

PELINO

CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

SCIASCIA

13.55

147

EMENDAMENTO A.S. 1299

ART. 13

Sostituire il comma 13 con i seguenti:


13. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi 19, 19-*bis*, 19-*ter* e 20 sono abrogati.

13-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«4. L'Autorità d'ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera *d*), determina la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

13-*ter*. Le funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici vengono attribuite al Ministero dell'ambiente, che con apposito decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce il metodo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato nel rispetto dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Castaldi, Girotto, Petrocelli, Lucidi, Martelli, Moronese, Nugnes, Santangelo



13.56

351

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 13

Dopo il comma 13 inserire i seguenti:

«13-bis. Al fine di assicurare la massima trasparenza e qualità delle designazioni dei componenti delle autorità amministrative indipendenti, rafforzando altresì i requisiti di professionalità e onorabilità, a decorrere dal 1° giugno 2014, per i componenti delle medesime autorità si applica una procedura di designazione unica di cui al comma 13-ter.

13-ter. Possono essere designati membri delle Autorità soltanto i soggetti che abbiano partecipato alla procedura di evidenza pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di un apposito bando in cui sono indicati i criteri di selezione redatti da un'apposita Commissione istituita, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, presso la Presidenza del Consiglio, composta da cinque membri, di cui tre appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione, di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia giuridica ed economica, scelti, su designazione del Presidente del Consiglio, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Nell'elaborazione dei criteri di selezione la Commissione dovrà tenere conto dei seguenti elementi:

- comprovata professionalità ed esperienza nelle materie di competenza della singola autorità e nei settori vigilati dalla medesima autorità;
- buona conoscenza ed esperienza delle politiche di concorrenza per il mercato nell'Unione europea, nonché di politiche di tutela del consumatore;
- esperienza pratica riguardante l'applicazione e il rispetto della normativa di riferimento di ogni singola autorità, preferibilmente acquisita in grandi organizzazioni del settore pubblico o privato;
- esperienza nella valutazione dell'impatto delle politiche nazionali e comunitarie nel settore vigilato dalla singola autorità sui cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
- autorevolezza adeguata all'incarico, verificabile sulla base della reputazione, dei risultati conseguiti nei ruoli in precedenza ricoperti nel settore pubblico o privato e della riconoscibilità nei settori di riferimento;
- competenze direttive necessarie per gestire gruppi altamente specializzati di esperti nelle materie di riferimento e il relativo bilancio, nonché per rapportarsi con una comunità diversificata di portatori di interessi;
- capacità di agire con la necessaria indipendenza;
- buona conoscenza della lingua inglese, necessaria per le esigenze di studio ed approfondimento delle materie di competenza e per la comunicazione interistituzionale.

La Commissione procede allo svolgimento di un'istruttoria di carattere qualitativo e attitudinale dei potenziali candidati sulla base delle candidature pervenute. La Commissione opera con autonomia di giudizio ed esamina i curriculum dei candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. L'elenco dei candidati selezionati, il relativo curriculum e i verbali di eventuali ulteriori colloqui intercorsi con i candidati sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio.

13-quater. Resta fermo che non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangano portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che sono stati componenti del Collegio di altra Autorità indipendente. Restano ferme altresì le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente.

13-quinquies. Le designazioni effettuate dal Presidente del Consiglio, sulla base dell'istruttoria predisposta dalla Commissione, sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni procedono prima dell'adozione del parere all'audizione delle persone designate, con eventuale esame in pubblico dibattito.

13-sexies. I componenti delle Autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o impedimento del Presidente o di un membro delle Autorità, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti dell'Autorità, la loro durata in carica e la non rinnovabilità del mandato.

13-septies. Per l'intera durata dell'incarico i componenti delle Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi nelle imprese operanti nei settori di competenza delle Autorità. All'atto di accettazione della nomina, i componenti delle Autorità sono collocati fuori ruolo o in posizioni analoghe, se dipendenti di pubbliche amministrazioni.

13-octies. Nell'anno successivo alla cessazione dall'incarico, i componenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con imprese nei cui confronti sono state adottate misure regolatorie specifiche o aperte istruttorie di vigilanza dell'Autorità presso cui hanno svolto il mandato, né esercitarvi funzioni societarie. La violazione di tale divieto è punita, ferma restando la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari nel minimo a 25.000 euro e nel massimo alla maggiore somma tra 250.000 euro e l'importo del corrispettivo percepito.

13-nonies. Le disposizioni di cui ai commi da 13-bis a 13-octies si applicano alle seguenti Autorità indipendenti:

110 13.57

352 (segue)

- a) alle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;
- b) all'Autorità di regolazione dei trasporti;
- c) alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);
- d) all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM);
- e) all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP);
- f) alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- g) all'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni (AGCOM);
- h) al Garante per la protezione dei dati personali;
- i) all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS);
- j) alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit);
- k) alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

CIOFFI, SCIBONA, GIROTTA, CASTALDI



13.57





352 (fine)

A.S. 1299

Emendamento

Art.13

sopprimere i commi 14 e 15

Sen. Crosio 
Sen. Stucchi 
Sen. Consiglio 
Sen. Bellot 

13.58

390

EMENDAMENTO

ARTICOLO 13

Sopprimere il comma 14

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Milo

13.59

201

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 13

*Al comma 14, sostituire le parole da: "procedure " a: "trasparenti e" con le seguenti:
"procedure a evidenza pubblica di scelta del beneficiario"*

CIOFFI, SCIBONA, GIROTTA, CASTALDI



13.60

354

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 13

Al comma 14 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Entro la medesima data di cui al periodo precedente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, sentiti l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, disciplina gli effetti del mancato rispetto delle Linee guida di cui al presente comma.

CIOFFI, SCIBONA, GIROTTA, CASTALDI



13.61

353

AS 1299

EMENDAMENTO

ARTICOLO 13

Sopprimere il comma 15

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE



13.62

202

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 13

*Al comma 15-bis, secondo periodo, dopo le parole: " diurni e notturni" inserire le seguenti:
"della previsione di parametri di pagamento rapportati all'efficienza sonora degli
aeromobili e non al tonnellaggio degli stessi".*

CIOFFI, SCIBONA, GIROTTI, CASTALDI



13.63

355

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 13

Al comma 15-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce che il gettito dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili sia effettivamente destinato in via prevalente al sostegno del costo degli interventi necessari per il risanamento e il disinquinamento acustico e all'indennizzo delle popolazioni residenti nelle zone dell'intorno aeroportuale".

CIOFFI, SCIBONA, GIROTTA, CASTALDI



13.6h

356

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 13

Dopo il comma 15-bis, inserire il seguente:

«15-ter. Al fine di prevenire e contrastare le attività delle associazioni criminali di tipo mafioso nell'ambito dell'Expo Milano 2015, il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, con proprio decreto da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una sezione operativa della Direzione investigativa antimafia presso l'aeroporto di Milano-Malpensa».

BIGNAMI, BERTOROTTA, BOCCHINO, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASALETTO, LUCIDI, MANGILI, MOLINARI, CIOFFI, PUGLIA, GIARRUSSO, GAETTI, ORELLANA, MARTON, CRIMI, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Bignami

13.65

361

EMENDAMENTO

ARTICOLO 13

Sopprimere il comma 16

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE



13.66

203

EMENDAMENTO

ARTICOLO 13

Sopprimere il comma 17

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE



13.67

204

EMENDAMENTO

ARTICOLO 13

Sopprimere il comma 18

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Milo

13.68

205

EMENDAMENTO

ARTICOLO 13

Sopprimere il comma 19

MILÒ, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MILÒ', written in a cursive style.

13.69

206

EMENDAMENTO AS 1299

Art. 13

Sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. Per l'anno 2014 le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi e alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.»

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA



13.70

362

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 13

Al comma 19, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Le medesime indennità di cui al periodo precedente non concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile."

CIOFFI, CATALFO, SCIBONA



13.71

357

EMENDAMENTO

ARTICOLO 13

Sopprimere il comma 20

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'miho', written below the list of names.

13.72

211

EMENDAMENTO

ARTICOLO 13

Sopprimere il comma 21

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Milo', written in a cursive style.

13.73

2/2

EMENDAMENTO

ARTICOLO 13

Sopprimere il comma 22

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MILO' or similar, written in a cursive style.

13.7h

2/3

EMENDAMENTO

ARTICOLO 13

Sopprimere il comma 23

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE



13.7h

214

EMENDAMENTO

ARTICOLO 13

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Al fine di agevolare il percorso formativo di giovani studenti iscritti presso Istituti universitari aventi sede al di fuori della regione di residenza del nucleo familiare, presso lo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 finalizzato all'acquisto di biglietti aerei necessari allo studente per raggiungere, dal luogo di residenza del nucleo familiare, la località ove è ubicata l'università frequentata e viceversa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono dettate le misure attuative della presente disposizione. All'onere derivante dal presente comma si provvede a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

MILLO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE



13.75

2/5

EMENDAMENTO

Art. 13

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

«23-bis. Anche al fine di dare seguito all'ordine del giorno 9/1865-A/69, accolto alla Camera dei deputati dal Governo in sede di approvazione della legge 30 dicembre 2013, n. 147, sostituire l'ultimo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con il seguente: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti all'ex Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché al personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto. Con regolamento da emanare entro il 31 marzo 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti».

De Petris

De Petris

Gambino

13.76

67

AS 1299

EMENDAMENTO


Art. 13

Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

«23-bis. I lavoratori dipendenti o autonomi che non hanno maturato i requisiti contributivi per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, o i loro superstiti, possono chiedere, a domanda, la restituzione dei contributi previdenziali versati alle casse previdenziali. Il diritto a presentare la domanda di cui al precedente periodo decorre a partire dal compimento del requisito anagrafico per accedere alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 o dal momento del decesso, a condizione che non spetti alcun trattamento pensionistico a carico di casse di previdenza pubbliche o private, ovvero un'indennità per morte. Il diritto alla restituzione, su domanda, dei contributi previdenziali versati spetta anche al lavoratore che, pur essendo inabile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222, non possieda i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'articolo 4 della citata legge n. 222 del 1984. I contributi restituiti ai sensi dei periodi precedenti sono rivalutati annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

23-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 23-bis, si provvede impiegando, a decorrere all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, quota parte dei maggiori risparmi conseguiti, rispetto a quanto preventivato all'atto dell'approvazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, derivati dall'articolo 24 del predetto decreto-legge, ed accertati annualmente con provvedimento del Presidente dell'Inps.»

De Petris



13.77

68

AS 1299

EMENDAMENTO

Art. 13

Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

«**23-bis.** Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:

« 10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore e alla lavoratrice l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:

a) risultare non occupati al 1 gennaio 2012 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo o avere sottoscritto entro il 31 dicembre 2011 accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento;

b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto».

23-ter. Agli oneri derivanti dal comma 23-bis si provvede impiegando, a decorrere dal 1° marzo 2014, i maggiori risparmi, rispetto a quanto preventivato all'atto dell'approvazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, derivati dall'articolo 24 del predetto decreto-legge, ed accertati annualmente con provvedimento dell'Inps. ».

De Petris

Barozzino

Gambino

De Petris

Barozzino

13.78

69

EMENDAMENTO

Art. 13

Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

«23-bis. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – (*Ordinamento degli enti*). – 1. L'ordinamento degli enti pubblici di cui al presente decreto è determinato dai regolamenti previsti dal comma 2 dell'articolo 1 in conformità ai criteri di carattere generale di cui al presente articolo.

2. Sono organi degli enti:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il consiglio di strategia e vigilanza;
- c) il consiglio dei sindaci;
- d) il direttore generale.

3. Il consiglio di amministrazione, vertice gestionale dell'ente, delibera ogni triennio il piano industriale e ogni anno il piano di *performance* di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di strategia e vigilanza una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo e al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza. Il consiglio di amministrazione esercita inoltre ogni altra funzione di natura gestionale che non è compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri e può conferire deleghe ai suoi componenti. Il consiglio di amministrazione elegge al proprio interno il presidente dell'ente con funzione di rappresentanza legale dell'Istituto. Il presidente del consiglio di amministrazione assiste alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti del consiglio di amministrazione possono assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e sono scelti in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'ente. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione della proposta di nomina, e del consiglio di strategia e vigilanza. In caso di mancata espressione dei pareri nei citati termini il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o altri incarichi all'interno dell'ente di appartenenza. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

4. Il consiglio di strategia e vigilanza, organo di indirizzo politico-amministrativo dell'ente, individua le linee di indirizzo generale dell'ente; elegge, tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale determina gli obiettivi strategici pluriennali e approva il bilancio preventivo, il rendiconto generale e la relazione sulla *performance* prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento predisposti dal consiglio di amministrazione, verificandone i risultati; in caso di discordanza e di mancata composizione tra i due organi in materia di approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto generale, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede all'approvazione definitiva; esprime parere sulla nomina del Presidente dell'ente e presenta alle Camere una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali attribuiti al presidente dell'ente e al medesimo consiglio di strategia e vigilanza; approva il proprio regolamento interno nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'organo di controllo interno, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; approva, su proposta del consiglio di amministrazione, il regolamento di contabilità e il regolamento di organizzazione dell'ente. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal consiglio di amministrazione, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza. Il consiglio di strategia e vigilanza è composto da quattordici membri, dei quali sette in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e sette in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro privati e pubblici e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il consiglio dell'INAIL è integrato da un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenza ed esperienza maturate in posizioni di responsabilità e non devono ricoprire o avere ricoperto negli ultimi tre anni incarichi pubblici elettivi. La loro nomina è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di designazioni delle confederazioni e delle organizzazioni di cui al presente comma. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o altri incarichi all'interno dell'ente di appartenenza. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

5. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 è comprovato da un apposito *curriculum* del singolo componente dei consigli ivi previsti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di strategia e vigilanza.

6. Il direttore generale, nominato su proposta del consiglio di strategia e vigilanza, con le procedure di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di strategia e

vigilanza; ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'ente, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui al citato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, e successive modificazioni, e all'articolo 48 della citata legge n. 88 del 1989; conferisce e revoca gli incarichi dirigenziali di livello generale. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'ente ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'ente stesso. La sua durata in carica è definita nel provvedimento di nomina e, di norma, è coincidente con il termine di cui al citato articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, e successive modificazioni.

7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile, vigila sulla legittimità e sulla regolarità contabili di tutte le gestioni amministrate dall'ente e, nell'ambito di tale attribuzione, esercita il controllo sugli atti relativi alla gestione del patrimonio e del bilancio dell'ente, sui conti consuntivi e sugli stati patrimoniali. Il collegio dei sindaci è composto da tre membri di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Il collegio dei sindaci nomina al suo interno il proprio presidente. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il presidente del collegio dei sindaci deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili, con specifica esperienza nell'esercizio della funzione in ambito pubblico. I componenti del collegio dei sindaci devono essere dirigenti delle amministrazioni pubbliche rappresentate. I rappresentanti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Il collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il collegio dei sindaci dell'INPS e dell'INAIL sono nominati due membri supplenti.

8. Presso ciascun ente è nominato l'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con il compito di definire il sistema della valutazione della *performance*, di garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e di effettuare il monitoraggio complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni dell'ente. L'organismo indipendente di valutazione è nominato dal consiglio di strategia e vigilanza, sentito il consiglio di amministrazione. Esso è composto da tre membri, di cui uno esterno all'ente, con funzione di presidente, e due provenienti dalla dirigenza di prima e di seconda fascia dell'ente, collocati fuori ruolo. I componenti dell'organismo indipendente di valutazione devono avere elevate professionalità ed esperienza, maturate nel campo del *management*, della valutazione della *performance* e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Essi non possono essere nominati tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o che hanno rivestito simili cariche nei tre anni precedenti la designazione.

9. Per l'INPS continuano a operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 1, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il comitato amministratore di cui all'articolo 38 della citata legge n. 88 del 1989 è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione, integrati da due funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti gli emolumenti omnicomprensivi spettanti al presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del collegio dei sindaci dell'ente,

per l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, nonché il compenso spettante ai componenti del consiglio di strategia e vigilanza».

23-ter. All'atto della ricostituzione degli organi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, il numero dei rispettivi componenti è rideterminato ai sensi del medesimo articolo 3.

23-quater. Dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve derivare, in ogni caso, una riduzione di spesa rispetto ai relativi oneri sostenuti a legislazione vigente».

De Petris

De Petris

Greenhaus


13.79

EMENDAMENTO

ARTICOLO 13

Al comma 24, sostituire le parole: "popolazione tra ^{5.000 e 150.000} ~~4~~ con le seguenti: "popolazione inferiore ai ⁵⁰⁰⁰ ~~4~~".

MILIO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE



13.80

216

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 13

Al comma 24, terzo periodo, sostituire le parole: "inferiore a 1 milione di euro e superiore a 5 milioni di euro" con le seguenti: "inferiore a 500.000 euro e superiore a 3 milioni di euro"

CIOFFI, SCIBONA



13. 81


358

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 13

Al comma 25, dopo le parole: "coesione territoriale," inserire le seguenti: " previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,".

CIOFFI, SCIBONA



13.82

359

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 13

Al comma 26, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "di cui l'80 per cento da destinarsi alle Regioni oggetto degli interventi del Piano di Azione e Coesione".

CIOFFI, SCIBONA



13.83

360

EMENDAMENTO

ART. 13

Dopo il comma 28 inserire il seguente:

<<29. All'inizio del comma 3 dell'art. 14 quater della L. n.241 del 7 agosto 1990, è inserito il seguente inciso: "Fatto salvo quanto previsto al successivo art.3 quinquies".


Al termine del comma 3 dell'art. 14 quater della L. n.241 del 7 agosto 1990 è aggiunto il seguente comma:

"3 quinquies: Qualora venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale o paesaggistico – territoriale e l'amministrazione procedente, al fine del superamento del dissenso, abbia proceduto ad inserire idonea prescrizione nel provvedimento autorizzatorio con adeguata motivazione, non si applica il procedimento di remissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, previsto al precedente comma 3.

Le precitate disposizioni si applicano altresì ai provvedimenti autorizzatori già rilasciati dall'amministrazione procedente in conformità a quanto previsto al presente comma".

L'art.3 quinquies è rinumerato "Art. 3 sexies". >>

CARIDI,



13.8h

87

EMENDAMENTO

ART. 13

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:

"28-bis. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2014 è destinata alla manutenzione delle linee ferroviarie locali e regionali di collegamento tra due o più regioni elencate nell'allegato tecnico 2 "Linee ferroviarie della Rete secondaria" del decreto 21 marzo 2000 del Ministro dei trasporti e della navigazione.».

MILO



CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

13.85

106

EMENDAMENTO

ARTICOLO 13

Dopo il comma 28, inserire i seguenti:

28-bis. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo istituisce, a titolo di sperimentazione e per la durata di tre anni, con proprio decreto, sentita la Regione Lazio, un Tavolo Tecnico per la valorizzazione dell'area denominata - Ambito meridionale dell'Agro Romano compreso tra le Vie Laurentina e Ardeatina - e delimitata dal decreto dirigenziale di dichiarazione di notevole interesse pubblico del 25 gennaio 2010.

28-ter. Del Tavolo Tecnico di cui al comma precedente fanno parte di diritto il Soprintendente per i beni culturali e paesaggistici e il Soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio o loro delegati. Dei restanti membri, in numero non superiore a otto, quattro sono nominati tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità e esperienza nella tutela del paesaggio e nella valorizzazione dei beni culturali e quattro in rappresentanza delle associazioni portatrici di interessi diffusi operanti sul territorio.

28-quater. Compito del Tavolo Tecnico è la raccolta e la valutazione di proposte innovative per il recupero e la tutela del paesaggio e del patrimonio archeologico e artistico e di definizione di un progetto integrato per la valorizzazione e il potenziamento dell'attrattività turistica dell'Ambito meridionale dell'Agro Romano. In particolare il Tavolo Tecnico promuove la raccolta di dichiarazioni spontanee d'interesse alla sponsorizzazione per il finanziamento o la realizzazione degli interventi riguardanti i beni culturali, secondo la normativa vigente, e inseribili nei piani triennali di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

28-quinquies. Dall'attuazione delle norme riguardanti il suddetto Tavolo Tecnico non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle relative attività previste si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

MILLO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE



13.86

217

A.S. 1299

Emendamento

Art. 13

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Articolo 13-bis:

1. Nelle more dell'approvazione di una legge di riordino organico e complessivo della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, che si rende necessaria in considerazione della complessità della materia e che dovrà assicurare, nel rispetto del diritto comunitario, la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale e riconoscere la specifica e peculiare professionalità e specializzazione delle guide turistiche abilitate in Italia, è sospesa l'efficacia dell'art. 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e trova applicazione, in materia, la previgente legislazione statale e regionale.

Sen. Consiglio



Sen. Bellot



13.0.1

384

EMENDAMENTO

ARTICOLO 13

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Misure per favorire l'attrattività turistica in aree sottoposte a particolari vincoli paesaggistici).

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo istituisce, a titolo di sperimentazione e per la durata di tre anni, con proprio decreto, sentita la Regione Lazio, un Tavolo Tecnico per la valorizzazione dell'area denominata - Ambito meridionale dell'Agro Romano compreso tra le Vie Laurentina e Ardeatina - e delimitata dal decreto dirigenziale di dichiarazione di notevole interesse pubblico del 25 gennaio 2010.
2. Del Tavolo Tecnico di cui al comma precedente fanno parte di diritto il Soprintendente per i beni culturali e paesaggistici e il Soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio o loro delegati. Dei restanti membri, in numero non superiore a otto, quattro sono nominati tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità e esperienza nella tutela del paesaggio e nella valorizzazione dei beni culturali e quattro in rappresentanza delle associazioni portatrici di interessi diffusi operanti sul territorio.
3. Compito del Tavolo Tecnico è la raccolta e la valutazione di proposte innovative per il recupero e la tutela del paesaggio e del patrimonio archeologico e artistico e di definizione di un progetto integrato per la valorizzazione e il potenziamento dell'attrattività turistica dell'Ambito meridionale dell'Agro Romano. In particolare il Tavolo Tecnico promuove la raccolta di dichiarazioni spontanee d'interesse alla sponsorizzazione per il finanziamento o la realizzazione degli interventi riguardanti i beni culturali, secondo la normativa vigente, e inseribili nei piani triennali di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE



13.0.2

218

EMENDAMENTO

ART. 13

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 13: ~~613~~

(Contributi all'innovazione tecnologica nei settori marittimo e fluvio-marittimo)

1. Nel quadro della Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale del 14 dicembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale europea C 364/9 per le finalità di cui alla sezione 3.2 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere alle imprese iscritte agli albi speciali delle imprese navalmeccaniche di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234 un contributo non superiore al 20 per cento delle spese d'investimento, progettazione, ingegnerizzazione e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte innovativa del progetto e sostenute dopo la data della domanda di aiuti all'innovazione, riferite alla realizzazione di progetti innovativi connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi, vale a dire prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte dell'industria cantieristica europea e che comportino un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

2. I prodotti o processi innovativi ai sensi del comma 1 possono comprendere miglioramenti nel settore ambientale in termini di qualità e prestazioni, come ad esempio, l'ottimizzazione del consumo carburante, le emissioni dei motori, i rifiuti e la sicurezza. Qualora l'innovazione possa comportare l'applicazione di norme adottate dall'Unione europea in materia di tutela ambientale prima che esse entrino in vigore o, in loro assenza, aumentino in ogni caso il livello di protezione ambientale, l'intensità massima dell'aiuto può essere aumentata al 30%.

3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e di trasporti, con proprio decreto, stabilisce le modalità ed i criteri per l'ammissione, la concessione ed erogazione dei benefici di cui al comma 1. A tal fine è autorizzato un contributo di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

4. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88 in favore degli investimenti delle imprese marittime, già approvati dalla Commissione europea con decisione SG (2001) D/285716 del 1 febbraio 2001 ed ove gli stessi siano ritenuti conformi al paragrafo 3.3 della disciplina degli aiuti alla costruzione navale n. C3 64/06 dalla commissione europea, è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutti gli accantonamenti della tabella B allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147

MILO



CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

13.0.3



Art. 13-*bis*

EMENDAMENTO

ART.13-bis

Sopprimere l'articolo

MILO 

PELINO

CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

SCIASCIA

13-bis.1

142

A.S. 1299

EMENDAMENTO

ARTICOLO 13 bis

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

<<2-bis: All' articolo 164, comma 2, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, le parole: "*se costituito da cose indivisibili*," sono soppresse.>>

Sen. Crosio, Sen. Consiglio, Sen. Bellot

Crosio Consiglio Bellot

13-bis.2

402

EMENDAMENTO A.S.1299

Art 13-bis


Dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente:

«Art. 13-ter.

(Misure di promozione delle PMI per la loro partecipazione all'Expo 2015).

1. Al fine di promuovere le PMI con sede legale esclusivamente in Italia, è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo finalizzato ad agevolare la partecipazione delle suddette imprese all'Expo 2015, con dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per l'anno 2014. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, indica le condizioni e le modalità di accesso a tale Fondo.
2. Le Regioni provvedono ad individuare, nell'ambito del loro territorio, le imprese che hanno titolo all'accesso al Fondo di cui al precedente comma.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

FUCKSIA



13-bis. O. 1

364

Art. 14

EMENDAMENTO

ARTICOLO 14

Sopprimere l'articolo.

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Milo', written over the printed name 'MILO'.

14.1

219

A.S. 1299

Emendamento

Art. 14

Sopprimere l'articolo .

Sen. Consiglio



Sen. Bellot



14.2

383

Art. 14

Al comma 1,
Sopprimere la lettera a).

Sen. Stucchi

Sen. Consiglio

Sen. Bellot

Stucchi
Consiglio
Bellot

14.3

417

AS 1299

EMENDAMENTO

Art. 14

Al comma 1, lettera a), sostituire il quarto periodo con il seguente: «Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui alla presente lettera si provvede mediante la soppressione del comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, con conseguente recupero di euro 13 milioni da utilizzare ai fini suddetti per l'anno 2014.»

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).

CATALFO, CASTALDI, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA



14.4

365

EMENDAMENTO

Art. 14

Dopo il comma 1, lettera a) aggiungere le seguenti:

«a-bis) nel triennio 2014-2016, l'INPS e l'INAIL sono autorizzate, in deroga alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 66, comma 11-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad implementare la dotazione organica del personale ispettivo, con assunzioni di personale a tempo indeterminato, a partire dai vincitori di concorso o idonei inseriti in graduatorie in corso di validità, di livello non dirigenziale con funzione ispettiva in materia di previdenza, assistenza sociale, sicurezza e salute, nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 250 milioni di euro per ciascun anno;

a-ter) ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui alle lettera a-bis) si provvede riducendo fino alla concorrenza delle risorse ivi indicate, le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.»

De Petris

De Petris

Gambino

14.5

72

AS 1299

EMENDAMENTO


Art. 14

Dopo il comma 1, lettera a) aggiungere la seguente:


«a-bis) all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 11 inserire il seguente:

“11-bis. Per il triennio 2014-2016, l'INPS e l'INAIL possono procedere, per ciascun anno, ad assunzione di personale ispettivo di livello non dirigenziale, con funzione ispettiva in materia di previdenza e assistenza sociale, nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cento per cento di quella relativa al personale ispettivo di livello dirigenziale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.”; »

Barozzino



De Petris



14.6

73

Emendamento AS 1299

Art 14

Al comma 1,
All'articolo 14, sopprimere la lettera b)


Sen. Bellot

Sen. Consiglio



14.2

439

Emendamento A.S. 1299

Art. 14

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: <<30 per cento>> con le seguenti: <<15 per cento>>.

Sen. Stucchi

Sen. Consiglio

Sen. Bellot

*Stucchi
Consiglio
Bellot*

24.8

4/6

AS 1299

EMENDAMENTO

Art. 14

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) le eventuali maggiori entrate rivenienti dall'attuazione delle misure di cui alla lettera a) e i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alle lettere b) e c) sono versati al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Conseguentemente, a valere sul predetto Fondo e nella misura massima di 900 mila euro a partire dall'anno 2014, per una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e per una ottimale organizzazione tesa al contrasto al lavoro sommerso e irregolare, in attesa dell'attuazione dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 2004, e al fine di salvaguardare il principio di imparzialità delle ispezioni e dell'autonomia degli organi preposti all'attività di vigilanza in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, nonché per evitare duplicazione di interventi da parte degli organi stessi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, è utilizzata la banca dati INPS resa idonea per accogliere da ciascuna delle altre amministrazioni, comunicazione dei datori di lavoro sottoposti ad ispezioni, immediatamente dopo le ispezioni stesse. Tale banca dati deve essere resa accessibile a ciascun Ufficio delle amministrazioni interessate, preposto alla vigilanza in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.»

PUGLIA

Puglia

14.9

372

EMENDAMENTO

Art. 14

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «può introdurre» con le seguenti: «finanzia la realizzazione di una banca dati a cui accedono tutti i funzionari e gli ispettori, prima di iniziare la verifica ispettiva, del Ministero e delle Direzioni del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL e degli altri Enti e Autorità che svolgono attività ispettiva, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, realizzando una maggiore efficacia di coordinamento dell'attività della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ed iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per assicurare efficace ed efficiente adempimento dell'art. 7, comma 2, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106. La gestione della banca dati dell'attività ispettiva è affidata, senza ulteriori oneri di spese aggiuntive, all'INPS. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può introdurre, altresì,».

Petraglia
Petraglia

De Petris
De Petris

Gambino

14.10

71

EMENDAMENTO

Art. 14

Al comma 1, dopola lettera d) aggiungere le seguenti:

«d-bis) al fine di prevenire e contrastare le stragi di lavoratori e lavoratrici occupate in nero da imprese inesistenti o che violano le norme in materia di sicurezza e salute, oltreché assicurative e previdenziali, nel triennio 2014-2016 è predisposto un piano di controlli, in particolare nei distretti e siti produttivi ad alta intensità, da parte del personale ispettivo di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e successive modificazioni;

d-ter) per consentire la predisposizione del piano di controlli di cui alla lettera e) all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 11 inserire il seguente:

“11-bis. Per il triennio 2014-2016, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può procedere, per ciascun anno, ad assunzione di personale ispettivo di livello non dirigenziale, nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cento per cento di quella relativa al personale ispettivo di livello dirigenziale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La facoltà assunzionale di cui al periodo precedente è riconosciuta anche all'INPS e all'INAIL per l'assunzione di personale a tempo indeterminato di livello non dirigenziale con funzione ispettiva in materia di previdenza e assistenza sociale.”;

d-quater) nel triennio 2014-2016, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL possono procedere, in deroga alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 66, comma 11-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, a partire dai vincitori di concorso o idonei inseriti in graduatorie in corso di validità, di livello non dirigenziale con funzione ispettiva in materia di previdenza, assistenza sociale, sicurezza e salute, nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 250 milioni di euro per ciascun anno;»

Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:

« Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui alle lettera e), e-bis) ed e-ter) si provvede nei limiti delle risorse derivanti dalle seguenti riduzioni:

a) il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 10,2 milioni a decorrere dall'anno 2016;

b) le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di

locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.»

De Petris

De Petris

Gambino

14.11

74 (fine)

AS 1299

EMENDAMENTO

Art. 14

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) ferme restando le competenze della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 124, al fine di assicurare il migliore e più razionale impiego del personale ispettivo di tutti gli organi di vigilanza sul territorio e altresì al fine di evitare duplicazioni di interventi da parte degli organi preposti all'attività di vigilanza in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, vengono istituite e rese attive, entro e non oltre il 31 marzo 2014, la banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e il sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»

CATALFO, CASTALDI, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA



14.12

366

AS 1299

EMENDAMENTO

Art. 14

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) ferme restando le competenze della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 124, al fine di assicurare il migliore e più razionale impiego del personale ispettivo di tutti gli organi di vigilanza sul territorio e altresì al fine di evitare duplicazioni di interventi da parte degli organi preposti all'attività di vigilanza in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, vengono istituite e rese attive, entro e non oltre il 31 marzo 2014, la banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e il sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nelle more dell'attivazione della banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, gli organi preposti all'attività di vigilanza in materia di lavoro utilizzano i dati predisposti dal sistema informatico dell'INPS.»

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

Puglia

14.13

367

AS 1299

EMENDAMENTO

Art. 14

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere il seguente:

d-bis) Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono adottate misure volte all'utilizzo prioritario degli importi derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alle lettere *b)* e *c)* finalizzando le risorse medesime alle spese di missione del personale ispettivo ed alla implementazione e razionalizzazione dell'uso del mezzo proprio da parte del personale medesimo.

CATALFO, CASTALDI, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Catalfo

14.14

368

AS 1299

EMENDAMENTO

Art. 14

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) i competenti servizi dell'INPS e dell'INAIL predispongono apposite aree informatiche per l'interscambio di informazioni con le imprese produttrici di software al fine di facilitare, semplificare ed ottimizzare il lavoro di informatizzazione dei sistemi di gestione dei flussi di dati.»

PUGLIA

Puglie

14.15

373

AS 1299

EMENDAMENTO

Art. 14

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 11 inserire il seguente:

"11-bis. Per il triennio 2014-2016, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può procedere, per ciascun anno, ad assunzione di personale ispettivo di livello non dirigenziale, nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cento per cento di quella relativa al personale ispettivo di livello dirigenziale e non dirigenziale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio. Stessa facoltà di assunzione di cui al periodo precedente e con gli stessi limiti è riconosciuta anche all'INPS e all'INAIL per l'assunzione di personale a tempo indeterminato di livello non dirigenziale con funzione ispettiva in materia di previdenza e assistenza sociale."»

PUGLIA

Puglia

14.16

371

A.S. 1299

Emendamento

Art.14

dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Per le attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro, o la sede di assunzione, s'intendono comunque applicabili le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, qualora, nel contratto individuale di lavoro, non sia espressamente stabilito che l'espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili e diversi".

Sen. Consiglio



Sen. Bellot



14.12

388


EMENDAMENTO

ARTICOLO 14

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 3, legge 12 marzo 1999, n. 68, il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, per il singolo ambito provinciale.

MILLO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE



14.14

220

EMENDAMENTO

ARTICOLO 14

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni urgenti per il settore agricolo).

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 la lettera *m*) è sostituita dalla seguente: *m*) il luogo di origine o di provenienza, da intendersi quale luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.
2. All'articolo 10, comma *7-ter*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo le parole: «società di capitale» sono inserite le seguenti: «escluse le società cooperative».
3. Alla sezione 6 dell'Allegato A al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, le parole: «depositi alimentari» si interpretano nel senso che non sono considerati tali, ai fini di cui al citato decreto, gli stabilimenti utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli imprenditori agricoli.
4. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, dopo le parole: «Il Ministero può altresì avvalersi» inserire le seguenti: «dei soggetti di cui all'articolo 2409-bis, comma 1, del codice civile, e».
5. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo il comma 1, è inserito il seguente: *1-bis*. Alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo non possono aderire soggetti diversi dai soci imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese.
6. Le Regioni revocano il riconoscimento alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo che non provvedono ad adeguare la compagine sociale, ai sensi del precedente comma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
7. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 25 metri cubi ai sensi dell'articolo 14, commi *13-bis* e *13-ter*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni ivi richiamate, non sono tenuti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto n. 151.
8. All'Allegato 1, punti 27 e 28, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 le parole: «a 50.000 kg» sono sostituite dalle seguenti: «a 250.000 kg».

14.0.1

221 (segue)

7.

9. All'articolo 45, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le lettere *c)* e *d)* sono sostituite dalle seguenti: *c)* se riguarda un'area non edificabile, è calcolato aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 41, comma 4; *d)* se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 41, comma 4. In tal caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma 4.

10. All'articolo 5-*bis*, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

11. La disposizione di cui al precedente comma 10 si applica anche ai trasferimenti a qualsiasi titolo di terreni agricoli posti in essere in data antecedente la data di entrata in vigore del presente articolo.

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE



14.0.1

221 (Ave)

EMENDAMENTO

ARTICOLO 14

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia esenzione delle commissioni per i pagamenti con modalità informatiche).

1. A decorrere dalla data di conversione del presente decreto, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, non sono applicate commissioni o spese di gestione, da parte di istituti di credito o società emittenti di strumenti di moneta elettronica, per i pagamenti effettuati attraverso carte di debito o strumenti di pagamento elettronici.

MILÒ, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE



14.0.2

222

EMENDAMENTO

ARTICOLO 14

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 14-bis.

(Misure per favorire le attività turistico-balneari).


1. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 1 legge 4 dicembre 1993 n. 494 ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.
2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.
3. Le aree individuate sono assegnate con diritto di superficie per una durata di 50 anni, con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 5. In ogni caso è fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.
4. L'assegnazione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il decreto dovrà definire inoltre regole e procedure di partecipazione alla fase di assegnazione, dei soggetti che ne faranno richiesta, fermo restando il diritto di opzione per il concessionario attuale.
5. Le restanti aree, gli arenili con ombreggi, facenti parte della medesima concessione, di cui al comma 1 e che rimangono demanio pubblico, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, saranno oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi, con canone fisso prestabilito con decreto del Ministero dell'economia e finanze, al fine di stimolare gli

investimenti per preservare e valorizzare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.

6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e Finanze.

7. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di superficie delle aree ricadenti al comma 1 confluiscono, per un valore minimo pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico e ambientale, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo Decreto del Ministro delle infrastrutture in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dei beni culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente.

MILLO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE



14.0.3

223 (fine)

EMENDAMENTO

ARTICOLO 14

Dopo l'articolo inserire il seguente:


Art. 14-bis.

(Disposizione a favore dei beni culturali).

1. Al fine di garantire continuità di risorse destinate alla spesa per interventi a favore dei beni culturali, è abrogato il comma 16 dell'articolo 32 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 4 è sostituito dal seguente: 4. Una quota del 3 per cento, nel limite di 100 milioni di euro annui, degli stanziamenti annualmente previsti per le infrastrutture e iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali e, nel limite massimo del 5 per cento della predetta quota annuale, alle attività culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di un programma di interventi in favore dei beni e delle attività culturali».

MILLO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE



14.0.4

224

EMENDAMENTO

ART. 14

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Ricetta medica elettronica)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 16, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 i piani di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 novembre 2011, non definiti da accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le singole regioni e province autonome, sono adottati con decreto del Ministero della salute entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la ricetta medica cartacea per le prescrizioni a carico del SSN e dei SASN, può essere utilizzata solo come promemoria della ricetta elettronica.
3. La ricetta medica priva del numero di ricetta elettronica (NRE), rilasciato secondo quanto previsto dal richiamato decreto ministeriale, e del codice fiscale dell'assistito titolare della prescrizione non ha alcun valore fiscale e non può essere utilizzata per eventuali richieste di rimborso da parte di assicurazioni e sistemi di tutela sanitaria pubblici e privati.
4. A fronte dell'esito negativo dell'invio telematico dei dati il medico il medico segnala tale anomalia al Sistema Tessera Sanitaria e provvede alla compilazione della prescrizione a carico del SSN e dei SASN utilizzando il ricettario ordinario; All'atto dell'utilizzazione da parte dell'assistito la struttura di erogazione dei servizi sanitari, sulla base delle informazioni di cui alla ricetta cartacea, preleva dal Sistema di accoglienza centrale (SAC) i dati della prestazione da erogare ed il numero di ricetta elettronica.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute emana eventuali provvedimenti integrativi del richiamato decreto ministeriale 2 novembre 2011 entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Le minori spese dovute alla introduzione in tutto il territorio nazionale della ricetta medica elettronica sono individuate ogni sei mesi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e vincolate nel Fondo sanitario nazionale a progetti di manutenzione straordinaria dei sistemi edili ed impiantistici delle strutture ospedaliere».

MILO



CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

14.0.5

110

AS 1299

EMENDAMENTO

Art. 14

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«14-bis

(Rateizzazione dei contributi non versati)

1. Gli enti o casse, pubbliche e private, che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale predispongono un piano di rateazione dei contributi non versati dai datori di lavoro di almeno 24 mesi fino alla fine dell'anno 2015 e almeno 12 mesi fino alla fine dell'anno 2015. Nel caso di enti o casse private nate da accordi sindacali, la rateazione di cui precedente periodo, non può essere regolata in modo da obbligare le aziende a porre in essere accordi o contratti con soggetti terzi rispetto all'ente o alla cassa stessi.»

PUGLIA

Puglia

14.0.6

370

AS 1299

EMENDAMENTO

Art. 14

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«14-bis

(Modifica della legge 27 Dicembre 1997 n. 449)

1. All'articolo 53 della legge 27 Dicembre 1997 n. 449, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. La quota residua dell'indennità di buonuscita maturata dai dipendenti del cessato Ente poste italiane e non percepita dai dipendenti stessi, a far data dal 1 gennaio 2014 è trasformata in trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile."»

PUGLIA

Puglia

14.0.2

369